CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI COMPOSTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Pagina

PAE	SE - CHILE		Certificato veterinario per l'UE	
	I.1. Speditore	I.2. N. di riferimento del certifica	to I.2. a	
	Nome			
	Home			
		I.3. Autorità centrale competente	3	
	Indirizzo	Servicio Nacional de Pesca		
ا ھ	Indinzzo	Corvicio Nacional de l'esca	y Addicultura	
partita		I.4. Autorità locale competente		
) ar		1.4. Autorità locale competente		
9 8	Tel.			
alla				
نة	I.5. Destinatario	1.6.		
j	Nome			
 	Indirizzo			
<u>-</u>				
6	Codice postale			
Äżi	Tel.			
ΙĔ	I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione (Codice ISO I.10.	
اة.		1.9. Paese di destinazione	Lodice ISO 1.10.	
1 =	CHILE CL			
Parte I: Informazioni relative	I.11. Luogo di origine	I.12.		
£	Nome N. di riconoscimento			
a	Indirizzo			
"	Nome N. di riconoscimento			
	Indirizzo			
	Nome N. di riconoscimento			
	Indirizzo			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto	I.16. PIF d'ingresso nell'UE		
	Aereo 🗌 Nave 🗌 Vagone ferroviario 🗌			
	Autocarro			
	Identificazione	1.17.		
	Riferimento documentale			
	I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del pro	adatta (cadica SA)	
	1.10. Descrizione della merce	1. 13. Codice dei più	odotto (codice oA)	
		L 122 0		
		I.20. Qua	ntita	
	I.21. Temperatura del prodotto	I.22. Num	nero di colli	
	Ambiente Refrigerato	Congelato		
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore	I.24. Tipo	di imballaggio	
	I.25. Merce certificata per: Consumo umano			
⊨	1.26.	I.27. Per importazione/ammission	one nell'UE	
	I.28. Identificazione della merce			
	Impianto di fabbricazione Numero di colli Natura de	lla merce Peso nett	o Numero del lotto	
	Implanto di labbilicazione indinero di colli inditura de	na merce reso nett	Numero del lotto	

_				
	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale/ispettore ufficiale, certifica quanto segue:

- II.1. di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), relativo alla provenienza dei prodotti d'origine animale usati nella fabbricazione dei prodotti composti sopra descritti, che i prodotti composti sopra descritti sono stati fabbricati conformemente a tali disposizioni e, in particolare, che provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;
- II.2. i prodotti composti descritti sopra contengono:
- (1) oppure [II.2.A **Prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati** (2) in qualunque quantità, che soddisfano le disposizioni di polizia veterinaria di cui alla decisione 2007/777/CE della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei conformi ai criteri di seguito elencati:

Specie A) Trattamento B) Origine C) Stabilimento/i autorizzato/i D)

- A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici bovini (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci); OVI = animali domestici delle specie ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus); EQI = animali domestici della specie equina (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), POR = animali domestici della specie suina (Sus scrofa); RM = conigli domestici; PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento; RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WL = leporidi selvatici; WGB = volatili selvatici.
- B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2007/777/CE.
- C) Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati in base all'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE; qualora la legislazione dell'Unione preveda una regionalizzazione per il relativo ingrediente carneo, indicare la regione ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE oppure lo Stato membro dell'Unione europea. Il paese di origine dei prodotti a base di carne deve rispettare uno dei seguenti criteri:
 - corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7;
 - essere uno Stato membro dell'Unione europea;
 - essere un paese terzo, o una parte del medesimo, autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al trattamento A di cui all'allegato II della decisione 2007/777/CE, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anch'esso autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al suddetto trattamento.
- D) Inserire il numero di riconoscimento UE per gli stabilimenti d'origine dei prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati contenuti nel prodotto composto.
- E) Se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:
- (1) (E.1) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata) con un rischio di BSE trascurabile:
 - 1) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - 2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;
 - (1) 3) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE:
 - (1) a) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure
 - (1) b) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;

Timbro

Pagina

Prodotti composti destinati al consumo umano

PAESE - CHILE

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

- (1) (E.2) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata), con un rischio di BSE controllato:
 - 1) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - 2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;
 - 3) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale destinati all'esportazione non sono stati macellati previo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica, o abbattuti con lo stesso metodo, o macellati previo stordimento mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - (¹)(³) 4) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;
 - (1)(4) 5) nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o da una regione con un rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;
 - (1) c) se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSF:
 - (1) i) tgli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure
 - (1) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001:
- (1) (E.3) fnel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio di BSE indeterminato, di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione:
 - ai bovini, agli ovini e ai caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;
 - 2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica:
 - (1)(5) 3) i prodotti ottenuti da bovini, ovini e caprini non sono derivati da:
 - i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) ntessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
 - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;
 - (¹)(⁴) 4) nel caso di intestini provenienti da un paese o da una regione con un rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio di BSE indeterminato in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;
 - (¹) c) se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:
 - (¹) i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure

							Pagina	di
PAESE	- CHILE				Prodotti com	posti des	stinati al con	sumo uman
II.	Informazion	ni sanitarie		II.a. N.	di riferimento del certifica	to	II.b.	
		(¹)			da bovini, ovini e caprini i all'allegato V del regola			
(¹) e/d					che sia pari ad almeno l nservazione in qualsiasi			del prodotto
	a)	(numero di ri composto aut	orizzati, al momento d	lella fabbricazior	nello stabilimento gine dei prodotti lattiero ne, all'esportazione di pr tare uno dei seguenti crit	odotti lat		
		- essere uno - essere un p colonna A d prodotto co	B dell'allegato I del	one europea; to a esportare no regolamento (UE icato sia anch'e	asella I.7.; ell'Unione latte e prodot E) n. 605/2010, a condiz esso autorizzato, alle :	zione che	e il paese te	rzo in cui il
					urare nell'elenco dell'alle trattamento previsto nel			
	b)	sono stati fabl	oricati a partire da latte	proveniente da a	nimali:			
		i) controll	ati dal servizio veterina	rio ufficiale;				
		ii) proveni	enti da aziende non so	ggette a restrizio	ni per afta epizootica o pe	este bovi	na, e	
			sezione IX, capitolo		certare l'osservanza dell III del regolamento (C			
	c)	sono prodotti	lattiero-caseari fabbric	ati a partire da lat	te crudo ottenuto da:			
	(1)	a seconda de			ale e, prima dell'importa pricati a partire da latte cr			
		(¹) a seconda	termico pari : 15 secondi e	almeno a quello e comunque suf	zzazione con un unico ottenuto mediante pasto ficiente a garantire una nediatamente dopo il tra	orizzazioi reazion	ne ad almen e negativa a	o 72 °C per
		(¹) oppure	[a un processo di ste	erilizzazione, fino	a ottenere un valore F_0 p	ari o sup	eriore a 3;]	
		(¹) oppure	[a un trattamento a appropriata;]	«ultra-alta tempe	eratura» (UHT) di almend	o 135 °C	per un period	do di durata
		(¹) oppure	secondi, o a un trat	tamento con un o	e rapida a elevata temp effetto equivalente alla p garantire, se del caso,	oastorizza	àzione, appli	icato a latte
		(¹) oppure	secondi, o a un tratt	amento con un e uperiore a 7,0, su	e rapida a elevata temp ffetto equivalente alla pa fficiente a garantire, se d lente seguito da:	ıstorizzaz	zione, applica	ato 2 volte a
		(¹) a se	conda dei casi [un abb	oassamento del p	oH al di sotto di 6 per un'o	ra],		
		(¹) opp		eriore trattamer nato all'essicazio	ito termico a temperat ne;]	ura pari	o superiore	e a 72°C,
	(1)				o bufale e, prima dell'im partire da latte crudo ch			orio dell'UE,
		(¹) a seconda	dei casi [a un process	so di sterilizzazion	ne, fino a ottenere un valo	ore F ₀ pai	ri o superiore	a 3;]
		(¹) oppure	[a un trattam durata appro		temperatura» (UHT) di	almeno 1	135°C per ur	n periodo di
	d)	sono stati pro	dotti il		o nel periodo dal			

Timbro Firma

⁽⁷).]

al

Pagina di

Prodotti	composti	destinati a	al consumo	umand

II. Informaz	zioni	sanitarie			II.a. N. di riferimento del certificato	o II.b.	
(1) e/oppure [II.2.C	(1) e/oppure [II.2.C Prodotti della pesca trasformati toriginari dello stabilimento riconosciuto n. (8)						
., ,,		nel paese		1	()		
		·	. ,	•			
(1) e/oppure [II.2.D	Ovo	prodotti t	t rasformati toriç	jinari del paese autoriz	zato (9)	1	
	dell'	allegato I	II del regolame	nto (CE) n. 853/2004	da uno stabilimento che soddisfa le 4 e che, alla data del rilascio del ita dal regolamento (CE) n. 798/200	I presente certificato, è indenne	
	a se	conda dei	casi				
	(¹)	II.2.D.1		rificati focolai di influer	nilometri (comprendente se del caso nza aviaria ad alta patogenicità o di		
	орр	ure					
	(¹)	II.2.D.2	[gli ovoprodott	sono stati trasformati:			
		(¹)	[l'albume liquio	lo è stato portato:			
			(¹)	[a 55,6 °C per 870 se	econdi;]		
			(¹) oppure	[with 56,7 °C for 232	?seconds.]		
		(¹)	oppure [il 10	% di tuorlo salato è sta	ato portato a 62,2 °C per 138 second	di;]	
		(¹)	oppure [l'all	oume essiccato è stato	portato:		
			(1)	[a 67 °C per 20 ore;]			
			(¹) oppure	[a 54,4 °C per 513 or	re.]		
		(¹)	oppure [le uo	va intere sono state po	ortate almeno:		
			(¹)	[a 60 °C per 188 sec	condi;]		
			(¹) oppure	[sono state complete	amente cotte.]		
			[le misc	ele di uova intere sono	state portate almeno:		
			(¹)	[a 60 °C per 188 sec	ondi;]		
			(1) oppure	[a 61,1 °C per 94 sec	condi.]		

Note

PAESE - CHILE

Parte I:

- Casella I.7.: Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto composto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati compreso
 nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e/o dei prodotti a base di latte trasformati di cui all'allegato I del
 regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione e/o dei prodotti della pesca trasformati di cui agli allegati I e II della decisione
 2006/766/CE della Commissione e/o degli ovoprodotti trasformati di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della
 Commissione.
- Casella I.11.: Nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Nome del paese d'origine, che deve coincidere con il paese d'origine indicato alla casella I.7.
- Casella I.15.: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto mediante container, indicare alla casella I.23. il numero totale dei container, il loro numero d'immatricolazione e l'eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di operazioni di scarico e carico, lo speditore ne deve informare il PIF di introduzione nell'Unione europea.
- Casella I.19.: Utilizzare il codice pertinente del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ad esempio: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.
- Casella I.20.: Indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23.: Nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28.: Impianto di fabbricazione: nome, indirizzo ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Natura della merce: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, indicare «prodotto a base di carne», «stomaci trattati», «vesciche trattate» o «intestini trattati». In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare «prodotto lattiero-caseario». In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca trattati, specificare se provengono dall'acquacoltura o se sono di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti specificare il contenuto percentuale di uova.

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
ı			

Parte II:

- (1) Barrare la dicitura non pertinente.
- (2) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
- (3) In deroga al punto 4, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.

Se non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Nel caso di importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e sul numero di quelle per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.

- (4) Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati.
- (5) In deroga al punto 3, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.

Se non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e sul numero di quelle per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.

- (6) Per latte crudo e prodotti lattiero-caseari si intendono latte crudo e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano, quali definiti al punto 7.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (7) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte non sono consentite se sono stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea del paese terzo, o di parte di esso, di cui ai punti I.7. o I.8., o durante un periodo in cui l'Unione europea ha emanato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte da tale paese terzo, o da parte di esso.
- (8) Numero dello stabilimento per prodotti della pesca autorizzato a esportare nell'UE.
- (9) Paese d'origine autorizzato a esportare nell'UE.
- (10) In caso di prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca, si può accettare la firma di un ispettore ufficiale.
- Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

veterii	nario uniciale/ispettore uniciale (1º)
Nome	e cognome (in stampatello)
Titolo	e qualifica

Timbro e Data Firma